REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 5 della Legge 2 marzo 1963, n. 283;
- Visti gli artt. 7, 8 e 20 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto l'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR, approvato con D.P.CNR n. 13099 in data 21 dicembre 1994 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994;
- Vista la deliberazione n. 509 adottata dal Consiglio di Presidenza del CNR nella riunione in data 20 giugno 1996 relativa all'approvazione del testo del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia;
- Vista la nota prot. n. 103676 in data 23 settembre 1996 con cui questo Consiglio ha trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della Legge n. 168/1989;
- Considerato che il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della Legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione in merito al Regolamento di cui trattasi, che pertanto può intendersi approvato;
 - Ravvisata l'opportunità di provvedere,

decreta

E' approvato l'unito Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 168/1989

Roma, 53 FEB. 4037

A PRESIDENTE

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA

Capo I

SPESE CONCERNENTI PUBBLICI SERVIZI, ONERI TRIBUTARI ED ESIGENZE PARTICOLARI

Art. 1

I dirigenti degli Uffici possono provvedere, mediante i procedimenti di spesa di cui agli artt. 11 e 12 e secondo le procedure indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento:

- a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica etc.);
- b) delle spese postali e di telecomunicazioni;
- delle imposte, delle tasse, degli oneri di concessione e vari;
- d) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere;
- e) delle spese di condominio;
- f) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto;
- g) di pedaggi autostradali;
- h) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella "Gazzetta Ufficiale" e "Gazzetta CEE";
- i) delle spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali, delle spese notarili e di tutte le certificazioni in genere.



CapoII

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 2

- 1 I dirigenti degli Uffici, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, nei limiti delle assegnazioni finanziarie agli uffici medesimi, e comunque nel limite di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, possono provvedere:
- all'acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per Ufficio, attrezzature tecniche) nonchè alla fornitura di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
- all'acquisto di strumentazione scientifica, alla manutenzione, riparazione e adattamento della strumentazione stessa;
- all'acquisto di apparecchiatura e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione degli impianti tecnologici di automazione e di meccanizzazione;
- alla riparazione e manutenzione di autoveicoli, di altri mezzi semoventi destinati ad attività sperimentali (imbarcazioni, trattori, falciatrici etc.) e agli acquisti di materiale di ricambio, carburanti, lubrificanti;
- 5) alle opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro e di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, alle opere per l'attuazione delle misure di sicurezza degli Uffici, ai lavori per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi;
- alla ristrutturazione di laboratori scientifici e didattici;
- alla manutenzione, alle riparazioni straordinarie e all'adattamento degli edifici in proprietà e di quelli in locazione, ove per questi ultimi l'obbligato non provveda, e degli spazi circostanti e pertinenze;
- alla locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a sei mesi;
- ai servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria (con o senza fornitura di combustibile), ai servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, di vigilanza, di giardinaggio, nonché, all'acquisto e alla manutenzione di impianti elevatori;
- al montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
- 11) all'affidamento a persone o a Ditte specializzate di lavori inerenti la sperimentazione, l'attività agraria, subacquea, di fotografia aerea o inerente la catalogazione fotografica di beni artistici e storici, di indagine, geologica, di rilevazione di siti e reperti archeologici, di programmazione ed elaborazione dati, di progettazione e realizzazione di particolari impianti o attrezzature scientifiche, nonché all'affidamento di progetti, elaborati grafici, certificazioni correlate alla agibilità degli immobili o alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;



- 12) alla partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali (noleggio di aree espositive, di materiale vario e di piante, consumo energia elettrica, allestimento impianti tecnologici, pulizia giornaliera, movimentazione ambito mostre o fiere, montaggio, smontaggio e facchinaggio);
- 13) alle provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei laboratori, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria; lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni scientifiche, lavori e servizi di traduzione e di interpretariato inerenti l'organizzazione di corsi, seminari, convegni e congressi;
- alle provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- 15) alle spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni e per visite di rappresentanti esteri, nonché alle spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale;
- 16) alle spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, Istituti ed Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, e all'acquisto di materiale didattico, guide e dispense;
- 17) alle spese per le quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
- 18) all'acquisto di materiale di esercizio per apparecchiatura ed impianti;
- 19) al noleggio di autoveicoli, imbarcazioni e natanti, per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte;
- 20) alle spese di dattilografia videoscrittura e/o inserimento dati, e di traduzione di testi per fronteggiare situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del servizio;
- 21) alle spese di smaltimento rifiuti speciali;
- alle spese per la cura degli animali di laboratorio;
- all'acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti i servizi ed all'abbonamento a periodici, sia su supporto cartaceo che informatico;
- 24) all'abbonamento a banche dati italiane e straniere;
- 25) all'affitto di mobili e di attrezzature;
- 26) alle spese casuali e di rappresentanza.
- 2 E' vietato l'artificioso frazionamento delle commesse. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tener conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi alla medesima esigenza.



Art. 3

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo e con provvedimento motivato:

- a) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto quando ciò per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero per i servizi al fine di garantire la continuità per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;
- b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Ente non può avvalersi della facoltà d'imporre l'esecuzione;
- c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;
- d) i lavori indispensabili a causa di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonchè danni della salute pubblica e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nell'ipotesi comprovata di imminente grave pericolo, si può prescindere dall'acquisizione dei preventivi di cui all'art. 5;
- e) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- f) le progettazioni, i programmi di fattibilità, connessi con convenzioni internazionali e di enti pubblici, ove il ritardo comporti danni economici e finanziari.

Art. 4

L'esecuzione in economia ha luogo:

- a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente;
- a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte.

Art. 5

- 1 I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o Imprese di notoria capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 11 del Decreto legislativo del 24/07/1992 n. 358.
- 2 E' in facoltà dei dirigenti competenti predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.

3 - I soggetti e le imprese, ove previsto, devono essere iscritti all'Ufficio del registro delle imprese - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a lire 75.000.000, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 6

1 - I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere chiesti a soggetti o imprese, assicurando un'ampia concorrenzialità, eccetto nei casi in cui la specialità, particolarità o l'urgenza della prestazione, da motivare in atti, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo della spesa non superi i 15 milioni.

In caso di richiesta di solo tre preventivi, deve essere motivata in atti la impossibilità

oggettiva o la non opportunità di una maggiore partecipazione delle Ditte.

- 2 Per l'esecuzione dei lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.
- 3 Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 7

- 1 La scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo. Detti criteri devono essere indicati nelle lettere di invito.
- 2 Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
- 3 L'apertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal dirigente competente alla presenza di due testimoni, scelti fra gli impiegati applicati presso l'ufficio.
- 4 L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta, ove ricorrano motivi di urgenza e sia stato possibile accertare la congruità dei prezzi.

Art. 8

1 - L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, che deve essere effettuata dal Dirigente competente con lettera d'impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere le condizioni di



esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile da parte del CNR.

- 2 L'affidamento resta subordinato alla acquisizione delle certificazioni antimafia e per i beni e servizi dell'area informatica al parere obbligatorio dell'Autorità per l'informatica della Pubblica Amministrazione nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 3 Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'Impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 9

Il funzionario competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di lire 50 milioni.

Art. 10

- 1 I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati, appositamente nominati dal Dirigente responsabile, o dagli uffici tecnici appositamente incaricati qualora sia necessaria una specifica competenza tecnica. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione ove la spesa non superi lire 150 milioni.
- 2 Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all'ordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi. Per le apparecchiatura, strumenti e materiale tecnico-scientifico il collaudo o rilascio dell'attestazione è effettuato da chi ha deciso l'ordinazione.
- 3 E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da altro atto equivalente.

Art. 11

- 1 I Dirigenti, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni, dispongono la relativa spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con l'imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.
- 2 Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo ovvero dell'attestazione o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10, e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Dirigente dell'Ufficio competente.



- 3 I documenti, di cui al comma 2, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell'annotazione negli appositi registri.
- 4 Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificato del pagamento.
- 5 Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano.

Art. 12

- 1 I Dirigenti dei competenti Uffici dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano, può essere disposto il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.
- 2 I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati.
- 3 Per i rendiconti delle somme accreditate ai funzionari delegati si applicano le norme contenute negli articoli 53 e 54 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR (D.P.CNR del 21/12/94 n. 13099).

Art. 13

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono con l'esclusione dell'TVA ed imposte varie e possono essere periodicamente aggiornati, ad eccezione del valore dell'ECU, con deliberazione della Giunta Amministrativa.

